

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile da 13 sorgenti, in Comune di VALDILANA, assentita a EZ REAL ESTATE S.r.l. con D.D. n. 890 del 11.07.2019. PRAT. TRIVERO27.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 890 del 11.07.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "EZ REAL ESTATE S.r.l." specificata in premessa.

Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto in data 13.09.2013 dal Sig. CURTARELLO Massimo, Legale rappresentante della ditta Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A., relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare 4,12 l/s massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo di prelievo di m<sup>3</sup> 130.000 d'acqua da sorgenti facenti parte del Corpo idrico GWB-CRN CRI cristallino indifferenziato nord in Comune di VALDILANA (ex Trivero), ad uso Potabile; Corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità: torrente SESSERA - codice corpo idrico 01SS2N726PI.

La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato.

Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30, come indicato all'art. 9 del disciplinare di concessione, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.984 di Rep. del 13 settembre 2013

**ART. 8. – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al concessionario di rispettare le prescrizioni dell'autorità sanitaria in merito al controllo ed al mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E' tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della

relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato